

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

ORDINANZA N. 5 /2005

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI PORTUALI DI SBARCO/IMBARCO MERCI SOLIDE ALLA RINFUSA.

Il sottoscritto Dott. Luigi GIANNINI, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, giusta Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 ottobre 2002,

VISTA la propria Ordinanza n. 1/2003 in data 28 novembre 2003 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento per la movimentazione dei carichi solidi alla rinfusa da e per le navi ormeggiate nel porto di Brindisi;

TENUTO CONTO che, nell'ambito del più ampio procedimento penale relativo, a seguito del provvedimento della locale Autorità Giudiziaria, notificato in data 3 marzo 2005, alcune banchine portuali, precisamente quelle del Prolungamento e di Diga di Costa Morena, sono state poste sotto sequestro in relazione alla polverosità rilevata da quell'A.G. e connessa principalmente alle operazioni di sbarco di carbone da navi attraverso il sistema gru-tramogge-camions;

CONSIDERATO che questa Autorità portuale, con la propria nota n. 2388 in data 8 marzo 2005, ha reso noto a tutte le imprese portuali interessate dalla movimentazione delle merci di cui si tratta che le dette operazioni sarebbero state subordinate alla produzione di protocolli di controllo, dai quali possano evincersi le misure individuate dalla dette imprese atte a garantire lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni già dettate con l'ordinanza n. 1/2003;

CONSIDERATO altresì che, con la medesima nota indicata al punto che precede, l'Ente ha dettato ulteriori prescrizioni e condizioni, rispetto a quelle previste dalla richiamata ordinanza n. 1/2003, cui subordinare la ripresa delle operazioni portuali di movimentazione merci alla rinfusa (con esclusione del carbone) da applicare durante la fase transitoria di definizione del provvedimento definitivo da adottarsi in sede di conferenza dei servizi tra le PP.AA. aventi competenze in materia;

PRESO ATTO che, a seguito della conferenza di servizi avente carattere decisorio, tenutasi il giorno 12 maggio 2005 presso la sede dell'Ente, è stato approvato il provvedimento finale di adozione di misure migliorative per la movimentazione di merci alla rinfusa, con particolare riferimento al carbone;

CONSIDERATO altresì che, a seguito di specifico incontro tecnico, svoltosi presso questa Autorità in data 27 maggio 2005, l'Arpa Puglia ha provveduto a definire con l'Enel l'assetto definitivo del protocollo tecnico per le misurazioni della polverosità, partecipando pertanto il nulla osta previsto per la ripresa delle operazioni di sbarco carbone al molo di Diga di Costa Morena con le nuove modalità e miglioramenti infrastrutturali e di impianti nel frattempo realizzati dalla società concessionaria del detto molo;

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

PRESO ATTO che il provvedimento definitivo approvato dalla conferenza dei servizi del giorno 12 maggio 2005 prescrive la necessità di recepire il contenuto dello stesso in specifica ordinanza di questo Ente;

RITENUTO inoltre opportuno, nel recepire i contenuti del cennato provvedimento, specificare l'ambito di applicazione delle prescrizioni e condizioni riportate nello stesso in relazione alle diverse modalità di movimentazione e tipologie merceologiche;

CONSIDERATO che alcune delle misure individuate nel provvedimento finale della conferenza dei servizi comportano le necessità di modificare i contenuti di alcune parti della precedente Ordinanza n. 1/2003, rendendo pertanto opportuno precedere alla sua abrogazione e contestuale sostituzione con una nuova ordinanza che tenga anche conto dei mutamenti infrastrutturali del porto (separazione area commerciale da quella passeggeri a Costa Morena – avvio dell'operatività del 1° lotto della banchina di Costa Morena Est), nonché di intervenuti ulteriori provvedimenti;

VISTA la propria nota n. 8812 in data 7 ottobre 2004 con la quale sono state dettate prescrizioni specifiche per le attività di movimentazione di merci alla rinfusa che avvengono con navi ormeggiate alla banchina del Prolungamento di Costa Morena;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.,

ORDINA

Art. 1

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano alle operazioni portuali di sbarco e/o imbarco di merci solide alla rinfusa da e per le navi ormeggiate nell'ambito del porto di Brindisi, ricadente nella giurisdizione dell'Autorità portuale. Il presente provvedimento entra in vi alla data delle sua emanazione.

Art. 2

Durante le operazioni di sbarco e/o imbarco di merci solide alla rinfusa, ferme restando le competenze demandate dalla legge ad altri Enti/Organismi, le imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale all'esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994, sono tenute ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni, oltre a quelle rivenienti dai rispettivi documenti di sicurezza, redatti ex art. 4 del D. L.vo n. 272/1999, e delle altre disposizioni di legge applicabili in materia:

A) DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MERCI SOLIDE ALLA RINFUSA, AD ECCEZIONE DI QUELLE MOVIMENTATE CON SISTEMI A CIRCUITO CHIUSO

- 1) prima dell'inizio delle operazioni di sbarco/imbarco di merci alla rinfusa, effettuate non a circuito chiuso, devono essere posizionati tra la murata della nave ed il ciglio

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

- banchina idonei teloni (non reti) o sistemi equivalenti (es. scivoli metallici) atti ad evitare che il prodotto movimentato possa cadere in mare;
- 2) la merce dovrà essere opportunamente inumidita, salvo i casi in cui detta misura di prevenzione della polverosità possa comportare deterioramenti delle caratteristiche qualitative/quantitative della stessa;
 - 3) nel caso di utilizzo di cassoni metallici per il deposito temporaneo del carico prima dell'imbarco e/o dopo lo sbarco, dette strutture dovranno essere posizionate e/o spostate in banchina evitando di procurare danni alle stesse infrastrutture portuali. Tra la sponda superiore dei cassoni e la murata della nave dovranno essere collocati appositi teloni (non reti) atti ad evitare che il prodotto movimentato possa cadere in mare;
 - 4) la zona operativa dovrà essere delimitata e segnalata in maniera idonea allo scopo di evitare che estranei alle operazioni possano anche accidentalmente interferire con le operazioni medesime; il responsabile dell'operazione portuale dovrà verificare che nella zona ricadente nel raggio di azione della gru nessun lavoratore dell'impresa portuale e/o dell'equipaggio della nave transiti durante l'operatività dell'apparecchio;
 - 5) i lavoratori impiegati nelle attività di che trattasi dovranno indossare i dispositivi di protezione individuali previsti per le fattispecie così come disciplinati dal documento di sicurezza dell'impresa, con particolare riguardo alla mascherina di protezione dalle polveri;
 - 6) nell'area delle operazioni dovranno essere presenti n. 2 spazzatrici meccaniche, con sistemi di innaffiamento ad acqua nebulizzata e non a getto pieno, in modo che sia garantita la continua presenza operativa di almeno uno dei detti mezzi quando l'altra deve trasferirsi per scaricare i residui del carico raccolti e/o rifornirsi di carburante;
 - 7) l'attività delle spazzatrici dovrà estendersi anche a tutta la viabilità portuale interessata dal passaggio dei camions al fine di evitare l'accumulo di polveri; al termine delle operazioni dovrà essere effettuata e verificata, a cura del responsabile di banchina, l'avvenuta accurata pulizia della banchina;
 - 8) designazione formale di uno o più responsabili di banchina dell'impresa portuale che assumerà la responsabilità della corretta applicazione delle cennate misure e che dovrà essere costantemente presente sul posto. Detti nominativi dovranno essere portati a formale conoscenza dell'Autorità portuale, dell'ARPA Puglia (Dip. Prov.le di Brindisi) e dell'Ufficio di Sanità Marittima prima dell'inizio delle operazioni. Il responsabile dovrà compilare la specifica modulistica di controllo, allegata al presente provvedimento, che dovrà essere sempre a disposizione degli organi di vigilanza per gli eventuali controlli;
 - 9) le tramogge utilizzate per lo sbarco delle rinfuse dovranno essere protette da paratie rigide laterali allo scopo di ridurre gli effetti della turbolenza atmosferica dovuta all'azione del vento; le bocche di uscita del carico dovranno essere protette da flange di tipo chiuso ad es. del tipo "a soffietto" che protegga tutti e quattro i lati della bocca della tramoggia ed idoneo a consentire il transito dei camions; le sponde superiori delle tramogge dovranno essere sopraelevate (con paratie perpendicolari alle stesse sponde) di almeno un metro allo scopo di garantire un maggior riparo dall'azione del vento; le tramogge non dovranno in nessun caso essere riempite oltre le sponde di contenimento;
 - 10) per l'imbarco/sbarco della merce dovranno essere utilizzati mezzi meccanici tali che dagli stessi, durante le fasi operative, non si abbia caduta di merce sia a terra che in mare; nel caso di impiego di benne, le stesse dovranno essere a tenuta e dovranno essere aperte perpendicolarmente al piano di carico, il più vicino possibile allo stesso; nel caso di impiego della tramoggia, l'apertura della benna dovrà avvenire

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

all'interno delle sponde della stessa e mai superiormente. Allo scopo sempre di evitare dispersione di polveri, i lavoratori portuali addetti alla manovra delle gru, una volta aperta la benna nella tramoggia (ma anche nella stiva in caso di imbarco) e trasferito il carico, dovranno attendere qualche secondo prima di riprendere il movimento del braccio e della benna, allo scopo di consentire la completa fuoriuscita del carico anche nei residui dello stesso, evitando che gli stessi possano cadere in banchina o in mare durante il movimento di ritorno della benna medesima.

- 11) Il trasporto delle merci in questione dovrà avvenire impiegando camions con sistemi di copertura del cassone (c.d copri e scopri) che dovranno garantire la completa chiusura anche nella parte posteriore, sia a carico che a vuoto, durante i trasferimenti in entrata ed in uscita dagli ambiti portuali; la conformità di tali mezzi alla presente disposizione dovrà essere attestata dal titolare dell'impresa di trasporto e/o impresa portuale mediante autocertificazione che faccia riferimento specifico ad ogni mezzo impiegato per il trasporto delle merci. Il sistema di copertura dei cassoni dei camions dovranno essere manovrabili da terra in modo tale che né il conducente del mezzo né altri soggetti siano costretti a salire sul cassone per effettuare la copertura. La velocità massima consentita ai camions in questione, in ambito portuale, è pari a 15 Km/h;
- 12) Le operazioni di movimentazione delle rinfuse dovranno essere sospese, a cura del responsabile di banchina, in caso di particolari condizioni di ventosità che causino una dispersione eccessiva di polveri sia nella zona di lavoro che negli ambiti limitrofi; in mancanza, ferme restando le conseguenti sanzioni, saranno gli Organi di Vigilanza ad ordinarne la sospensione;
- 13) Non dovranno eseguirsi, a bordo o in banchina nell'area delimitata di cui al punto 4), lavori di qualsiasi genere non attinenti all'operazione portuale in svolgimento;
- 14) Qualora il carico da movimentare sia classificato merce pericolosa ai sensi del D.P.R. n. 1008/1968, dovranno essere osservate tutte le eventuali ulteriori prescrizioni dettate nel caso specifico dalla Capitaneria di Porto di Brindisi nel provvedimento di autorizzazione all'imbarco o nulla osta allo sbarco; copia del provvedimento dell'Autorità marittima dovrà essere trasmessa all'Autorità portuale;
- 15) Non è consentito il deposito temporaneo in banchina di merce alla rinfusa polverulenta o granulare, salva espressa autorizzazione da richiedersi all'Autorità portuale che, previa acquisizione del parere del Consulente Chimico del Porto e della A.U.S.L. competente per territorio, potrà rilasciare la stessa qualora venga riscontrata la sussistenza di urgenti ed inderogabili necessità e ferma restando la salvaguardia della salubrità ambientale anche in relazione ai traffici esistenti nella zona limitrofa a quella del deposito;
- 16) Nel caso di movimentazione di carichi solidi alla rinfusa suscettibili di emettere gas tossico o infiammabile o causare un impoverimento del contenuto di ossigeno negli spazi ove si trovano stivati, il datore di lavoro, come individuato dall'art. 3 del D. L.vo n. 272/1999, dovrà fare eseguire al Chimico del Porto le opportune misurazioni, a seconda della tipologia del carico, del contenuto di monossido di carbonio, ossigeno e metano ed eventuale altro gas nell'atmosfera sovrastante il carico prima di fare accedere nella stiva i lavoratori. Il relativo certificato, del quale l'impresa dovrà rispettare le prescrizioni in esso contenute, deve essere inviato in copia, anche a mezzo fax, all'Autorità portuale di Brindisi ed alla locale Capitaneria di Porto oltre che essere detenuto dal responsabile dell'operazione portuale da svolgere. In ogni caso, le navi con i detti carichi a bordo dovranno aprire le stive almeno due ore prima di giungere in banchina, condizioni meteo/natura del carico permettendo.
- 17) Le imprese portuali che si avvalgono di impianti fissi per lo sbarco/imbarco di merci solide alla rinfusa dovranno essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e relative norme di attuazione. Copia della citata autorizzazione dovrà essere trasmessa all'Autorità portuale, all'ARPA Puglia ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione –

- 18) A conclusione delle operazioni portuali, le attrezzature utilizzate (tramogge, gru, etc.), ove non trasferite in aree esterne al porto o in aree portuali in concessione, potranno essere temporaneamente depositate, nelle more dell'individuazione di una nuova area più idonea ed a ciò destinata, lungo la parte più interna della banchina del Prolungamento di Costa Morena – zona commerciale -, in prossimità della rete di recinzione del terminal contenitori, avendo cura comunque di evitare che detti apprestamenti causino intralcio e/o pericolo per la circolazione portuale. Le gru portuali dovranno essere lasciate in sosta con il braccio abbassato e comunque senza carichi sospesi.
- 19) Le navi destinate ad imbarcare ceneri e gessi umidi (non movimentati cioè a circuito chiuso) debbono prioritariamente ormeggiare ed operare alla nuova banchina di Costa Morena Est ed operare secondo le disposizioni della presente Ordinanza nonché di quelle riportate nell'Ordinanza n. 15 del 31.03.2005, così come modificata dalla successiva Ordinanza n. 39/2005, della Capitaneria di Porto di Brindisi. Si potrà assegnare altro accosto operativo solo in caso di saturazione del molo di Costa Morena Est. La presente disposizione, comunque, non vale a costituire alcun diritto di accosto preferenziale in favore delle navi in questione.

B) DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MERCI SOLIDE ALLA RINFUSA MOVIMENTATE CON SISTEMI A CIRCUITO CHIUSO

- 1) Nel porto di Brindisi, la movimentazione di merci particolarmente polverulente, quali ad es. ceneri leggere asciutte e cemento, deve svolgersi attraverso sistemi a circuito chiuso, con impiego di autoveicoli silos nei casi in cui il trasporto della merce debba avvenire con tali mezzi, sorbone a tenuta e quant'altro necessario per assicurare l'assenza di soluzioni di continuità del circuito stesso.
- 2) La movimentazione di merci con sistemi a circuito chiuso è soggetta alle disposizioni di cui ai paragrafi nn. 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17 e 18 del precedente punto A). Inoltre, al termine delle operazioni di imbarco e/o sbarco, l'area delle operazioni dovrà comunque essere pulita accuratamente qualora sia siano depositati nella stessa residui di carico o polveri connesse allo stesso.

C) DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SBARCO DI CARBONE ALLA RINFUSA MOVIMENTATO CON SISTEMI GRU, TRAMOGGE, CAMION.

Le attività di sbarco di carbone alla rinfusa attraverso i sistemi sopra indicati (gru, tramogge, camion) sono attualmente consentite unicamente alla banchina di Diga di Costa Morena, in concessione ex art. 18 legge n. 84/1994 alla società Enel Logistica Combustibili S.r.l., con l'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui ai paragrafi riportati al punto A), anche delle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) i camion utilizzati per caricare il carbone sotto la tramoggia dovranno avanzare, man mano che si riempiono e contestualmente avviare la chiusura del telo copri e scopri, in modo tale da ridurre al minimo i tempi di esposizione del cassone scoperto all'azione del vento;

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

- 2) ai fini della sicurezza antincendio, in prossimità delle tramogge dovranno essere collocati almeno due mezzi portatili costituiti da estintori carrellati a polvere chimica da 50 Kg., Classe A B1 C;
- 3) le operazioni di sbarco del carbone a mezzo gru, tramogge e camion potranno riprendere, inizialmente a titolo sperimentale, unicamente alla banchina in concessione ad E.N.E.L. Logistica Combustibili e solo dopo l'avvenuto posizionamento delle centraline di rilevazione delle polveri, il cui funzionamento dovrà essere posto sotto la diretta sorveglianza dell'ARPA Puglia che ne stabilirà le modalità di funzionamento e riscontro dei risultati, al fine di ottenere dei valori riferibili ad ogni singola giornata di rilevazione. I camion impiegati, prima di iniziare l'attività, dovranno giungere in porto puliti ed, ad avvio del trasporto, essere sottoposti al lavaggio tramite l'apposito impianto collocato presso la banchina medesima; il lavaggio del mezzo deve essere ripetuto ad ogni viaggio; all'impianto di lavaggio dovrà essere asservito un semaforo che fornisca indicazioni al conducente ai fini dell'avanzamento del mezzo che, dopo essere stato lavato per 30 secondi, deve sostare ulteriori 30 secondi per far scolare l'acqua depositatasi. L'impianto di lavaggio dovrà essere completato, prima della ripresa sperimentale delle operazioni, da un ulteriore tratto di grigliato di percolazione, lungo almeno 8 metri, per la raccolta delle acque di scolo;
- 4) il periodo di sperimentazione avrà durata minima di giorni 30, a conclusione dei quali saranno esaminati i risultati delle misurazioni di polverosità ambientale forniti dalle sopraccitate centraline per l'eventuale conferma dei valori ipotizzati nello studio prodotto dall'Enel Logistica Combustibili S.r.l..

D) DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE DI MERCI ALLA RINFUSA CON NAVE ORMEGGIATA ALLA BANCHINA DEL PROLUNGAMENTO DI COSTA MORENA.

Ad esclusione dei casi in cui la movimentazione delle merci alla rinfusa avviene con sistemi a circuito chiuso, la distanza da rispettare tra navi con carichi solidi alla rinfusa ormeggiate alla banchina del Prolungamento di Costa Morena (zona commerciale), rispetto alle navi traghetto da passeggeri ormeggiate in andana alla medesima banchina (in area passeggeri), dovrà essere pari a circa 100 metri. Detta distanza, dettata a tutela principalmente del traffico passeggeri, deve essere calcolata dalla stiva della nave porta rinfuse, interessata dalle operazioni di sbarco/imbarco, più prossima alla nave traghetto.

Qualora la distanza di cui al precedente comma fosse inferiore, l'impresa portuale interessata alla movimentazione dovrà sospendere le operazioni portuali durante l'operatività della nave traghetto, salvo operare su altra stiva che consenta di rispettare la distanza dei 100 metri sopra indicata, ed intensificare nel detto frangente le operazioni di pulizia della banchina.

Art. 3

L'impresa portuale interessata dall'operazione portuale oggetto della presente ordinanza è tenuta ad effettuare, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni, apposita formale comunicazione all'Autorità portuale e, per conoscenza, all'ARPA Puglia – Dip. di Brindisi – ed all'Ufficio di Sanità Marittima riportante tutte le indicazioni di cui al modello allegato al presente provvedimento. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo fax.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Art. 4

L'Ordinanza n. 1/2003 in data 28 novembre 2003 dell'Autorità portuale è abrogata.


Art. 5

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.-

Brindisi, li 11/07/2005

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GIANNINI



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

MODULISTICA DI CONTROLLO DELLE OPERAZIONI PORTUALI MOVIM. RINFUSE

da utilizzare da parte di ogni impresa e da tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza

PORTO DI BRINDISI - BANCHINA:

NOME DELLA NAVE:

IMPRESA PORTUALE:

TIPOLOGIA MERCE MOVIMENTATA:

RESPONSABILI di BANCHINA (per ciascun turno)

DATA INIZIO E FINE DELLE OPERAZIONI:

ORA INIZIO / FINE OPERAZIONI

ELENCO DELLE VERIFICHE DA EFFETTUARSI:

(indicare per ogni singola voce)

buona

sufficiente

carente

si / no

attrezzature utilizzate: funzionalità

presenza degli scivoli nave-banchina

presenza spazzatrici (2)

condizioni meteo

copertura cassoni

pulizia mezzi

pulizia banchina

delimitazione area operativa

pulizia strade adiacenti

rispetto limiti velocità mezzi

Eventuali osservazioni e/o segnalazioni: (relative ad es.a disfunzione mezzi, illuminazione, etc.)

Provvedimenti adottati: (ad es. sospensione operazioni, etc.)

FIRMA DEL DICHIARANTE:

Allegato all'Ordinanza n. ___/2005 per la movimentazione dei carichi solidi alla rinfusa da e per le navi ormeggiate nel porto di Brindisi

FAC -SIMILE

**All' Autorità Portuale di Brindisi
Ufficio di Sanità Marittima di Brindisi
ARPA Puglia – Dip. Prov. Di Brindisi**

La sottoscritta Impresa Portuale _____ comunica che in data _____, presumibilmente a partire dalle ore _____, espletterà la seguente operazione portuale, giusta mandato ricevutone da _____:

Nome della nave _____

Banchina _____

Tipo e quantità complessiva delle merci _____

Natura della merce (Pericolosa/non pericolosa)

Operazioni (Imbarco/sbarco/trasbordo) _____

Presumibile durata delle operazioni _____

Personale impiegato _____

Mezzi meccanici utilizzati
(tra cui le spazzatrici) _____

Responsabili di banchina _____

Si dichiara altresì che la banchina interessata dalle operazioni risulta pulita da residui di carichi di operazioni precedentemente effettuate.

Si dichiara che i residui del carico (polveri e/o fanghi) recuperati dalla spazzatrice saranno trasportati presso il centro di smaltimento di _____.

N.B. In caso di movimentazione di merci classificate pericolose allegare copia dell'autorizzazione/nulla-osta rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Brindisi.-

Brindisi, li _____

Per l'Impresa Portuale